

numero

Bellinzona

3792

fr

0

21 agosto 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'economia
della formazione e della ricerca (DEFR)
3003 Berna

Invio per posta elettronica:
energie@blw.admin.ch

Consultazione – Revisione totale dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE)

Gentili Signore,
egregi Signori,

vi ringraziamo per l'invito a prendere posizione in merito alla Revisione totale dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE).

La nuova regolamentazione, che salutiamo favorevolmente, va nella giusta direzione e garantisce una migliore prevenzione delle situazioni di penuria nonché una più chiara definizione dei compiti dei servizi cantonali e degli esercenti degli impianti.

Di seguito proponiamo alcune osservazioni puntuali:

Articolo 1 – oggetto e campo d'applicazione, capoverso 2

“La presente ordinanza si applica a tutti i servizi di approvvigionamento di utilità pubblica...”.

Secondo la formulazione proposta, l'applicazione della nuova ordinanza da parte dei piccoli (e numerosi) acquedotti montani presenti in Ticino, non sarebbe attuabile né sensata, in quanto eccessivamente onerosa. Non sono inoltre definiti i parametri per definire quando un servizio è di utilità pubblica.

Proponiamo quindi la seguente formulazione, che delega al Cantone la facoltà di stabilire i criteri che indicano quali servizi devono applicare l'ordinanza. Indirettamente è quindi delegata ai Cantoni la facoltà di definire quando un servizio è pubblico.

“La presente ordinanza si applica ai servizi di approvvigionamento di utilità pubblica definiti dal Cantone...”.

Articolo 4 – Preparativi, capoverso 1

Aggiungere all'elenco dell'inventario:

- gli impianti di trattamento dell'acqua potabile

Articolo 8 – Piano per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile, capoverso 1

Alla lettera a) è più corretto parlare di *"bilancio idrico"* piuttosto che di *"bilanciamento della quantità di acqua"*.

Articolo 9 – Documentazione, capoverso 1

Sarebbe opportuno indicare che l'autorità cantonale può definire uno standard o emanare delle direttive per l'allestimento della documentazione che gli esercenti devono elaborare. Il Cantone Ticino ha recentemente elaborato un modello di questa documentazione, con l'intenzione di renderlo disponibile ai gestori e definire uno standard cantonale minimo identico per tutti.

Suggeriamo quindi di aggiungere il seguente paragrafo:

"L'autorità cantonale può emanare direttive in merito".

Riteniamo inoltre che la documentazione degli esercenti debba essere approvata dall'autorità cantonale, analogamente al piano di cui all'articolo 8.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Divisione economia (dfe-de@ti.ch);
- Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.